



07060602202		
Tribunale di Campobasso		
N. 419 Int. 26 OTT. 2015		
UOR	100	REG
Funzione	Interventista	Adm. 100
Fascicolo	Sottoscrizioni	

## TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

### PROCURA DELLA REPUBBLICA CAMPOBASSO

#### Protocollo d'intesa per la gestione dei corpi di reato tra il Tribunale e la Procura della Repubblica di Campobasso

La materia in oggetto, disciplinata dal complesso normativo contenuto nelle fonti indicate in appendice, deve essere considerata valutando separatamente due diversi momenti:

**1) Situazione antecedente alla adozione del Sistema informativo della cognizione penale (SICP) adottato con D.M. 27.03.2000 n.264.**

Gli artt. 253 cpp e segg. e gli artt. 81 disp. att. cpp e segg. disciplinano la nozione del corpo di reato, indicando le vicende relative al sequestro ed alla conservazione del medesimo per finalità probatorie e cautelari.

L'art.81 cit. stabilisce che sulle cose sequestrate è apposta l'indicazione del processo a cui si riferiscono.

L'elenco delle cose sequestrate è formato assegnando un distinto numero a ciascuna cosa sequestrata. Più cose sequestrate possono essere raggruppate sotto un unico numero quando esse sono della stessa specie e non rilevano per la loro individualità.

L'autorità che ha proceduto al sequestro cura che ciascuna cosa o ciascun gruppo di cose siano contraddistinti, mediante le modalità ritenute più idonee, da un numero corrispondente a quello con il quale la cosa o il gruppo di cose sono indicati nell'elenco sopra richiamato (art. 10 Reg. esec. c.p.p.).

Le cose sequestrate si assicurano con il *sigillo dell'ufficio* giudiziario e con le *sottoscrizioni* dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in

relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

Le cose sequestrate sono annotate in apposito *registro* (Mod. 41) nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero di procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.

È prescritta, altresì, la tenuta, da parte degli uffici del Tribunale e del Pubblico Ministero, di un distinto *registro memoriale* (Mod. 42) per annotarvi, e tenere in evidenza le cose sequestrate che, spesso, per la loro natura o per legge (autoveicoli, natanti, generi di monopolio etc.) vengono affidate alla custodia di terzi.

La funzione del registro Mod. 42 è quella di consentire un costante controllo sulla sorte del bene affidato a terzi, in considerazione delle conseguenze dannose per l'Erario (dovute al pagamento delle indennità di custodia) in caso di mancata adozione di provvedimenti di destinazione, ovvero di intempestiva esecuzione di tali provvedimenti. Per questi motivi è stato disposto che il registro in oggetto sia tenuto tanto dalla magistratura requirente quanto da quella giudicante: infatti, all'iscrizione del bene nel registro tenuto dalla Procura, fa seguito l'iscrizione dello stesso bene in quello del Tribunale nel momento in cui quest'ultimo assume in carico il procedimento (con l'esercizio dell'azione penale ovvero con la richiesta di archiviazione), con il contemporaneo scarico da parte dell'ufficio di Procura. A comprova di ciò, il responsabile del servizio presso la Procura deve provvedere ad annotare sul registro il nuovo numero di carico assunto dal bene nel registro in uso al Tribunale.

Le cose sequestrate sono affidate in *custodia alla cancelleria o alla segreteria*. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in *luogo diverso*, determinandone il modo e nominando un altro *custode*, idoneo a norma dell'art. 120 c.p.p.. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano (art. 366, comma 1, c.p.p.).

Con decreto del Ministro della Giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto sopra previsto, le cose sequestrate, che a norma dell'art. 259 c.p.p. andrebbero depositate nella segreteria del P.M., sono depositate nella cancelleria del Tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'art. 83 disp. att. c.p.p.

Le disposizioni di cui agli artt. 82 e 83 disp. att. c.p.p. si applicano anche nei procedimenti di competenza del giudice di pace (art. 22, Decreto Min. Giustizia 6-4-2001, n. 204): ne consegue che, non diversamente da quanto è previsto nella disciplina generale, fino all'emanazione del regolamento richiamato dal 3° comma

dell'art. 82 disp. att. c.p.p., le cose sequestrate andranno depositate nella cancelleria del tribunale, la quale provvederà anche alla vendita o alla distruzione nei casi indicati dal successivo art. 83.

2)

### Situazione determinata dall'avvio in esercizio del SICP

Il regime transitorio previsto dall'art.82 comma 4 disp. att. c.p.p. non è stato tenuto in considerazione nella realizzazione del sistema informativo della cognizione penale, (cfr. D.M. 27/04.2009 e circolare ministeriale del 11.06.2013 n.1414).


La problematica ha assunto allora i toni del contrasto tra una prassi che –seppure transitoria- non è mai stata abrogata, in quanto il previsto D.M. non è stato sinora adottato, e la doverosa osservanza delle disposizioni che non consentono la tenuta dei registri in forma cartacea , in quanto integralmente gestiti in via informatica dal sistema.

La questione ha carattere sostanziale, in quanto, come evidenziato in precedenza, deve esistere una necessaria corrispondenza tra l'annotazione eseguita dall'ufficio requirente e quella eseguita dal tribunale che detiene materialmente il bene.

Nella fase preliminare, il SICP non consente, allo stato, alcun raccordo tra l'Ufficio del PM e quello giudicante: la corretta tenuta del registro informatizzato impone (si richiamano i contenuti dell'art.6 D.M. 27.03.2000 e dell'art.12 D.M. 27.04.2009) che i dati siano correttamente inseriti dagli uffici preposti, ciascuno secondo le rispettive competenze, non potendo altrimenti gli uffici destinatari provvedere agli adempimenti ad essi spettanti.

Da ciò discende che l'attività rimessa al Tribunale di conservazione materiale dei reperti può essere correttamente assicurata solo laddove esista un collegamento diretto tra uffici che consenta al Funzionario responsabile dei corpi di reato in Tribunale di conoscere con esattezza le vicende relative al reperto, nella fase preliminare, limitatamente alle notizie conoscibili dall'ufficio giudicante.

Per poter coordinare efficacemente le attività dei due uffici occorre preliminarmente chiarire quanto segue:



tutte le annotazioni relative ai corpi di reato su SICP nella fase preliminare - comprese quelle da effettuarsi in caso di sequestro ad iniziativa dell'Autorità di P.S.- devono essere eseguite dalla Procura in quanto unica abilitata al popolamento di SICP in tale fase.

L'ufficio giudicante non può visualizzare l'inserimento su SICP sino a quando il fascicolo non è stato trasferito in Tribunale -ciò che avviene con la richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio.

Considerata tuttavia la "doppia esistenza" del reperto: giuridica e informatizzata su SICP per quanto concerne l'ufficio requirente, di fatto e materiale quanto alla conservazione nella disponibilità dell'ufficio giudicante, gli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Campobasso, concordano quanto segue:

- a) il Tribunale rilascerà un attestato cartaceo, alla Procura, certificante l'avvenuta consegna del reperto nei locali del Tribunale; sul reperto stesso sarà annotato il numero SICP - Procura, a cui il Tribunale farà corrispondere il suo numero sul registro di comodo in uso (nelle more dell'emanazione del D.M. citato infra);
- b) la Procura informerà tempestivamente l'Ufficio corpi di reato del Tribunale su ogni disposizione adottata dal magistrato circa la sorte del bene;
- c) All'atto del trasferimento del fascicolo in Tribunale, l'ufficio requirente registra tramite SICP il trasferimento stesso del reperto, che potrà essere correttamente acquisito su SICP lato Tribunale.



Gli uffici interessati alla stesura del Protocollo si sono incontrati in tre diverse riunioni, i cui verbali si allegano alla presente proposta, i cui risultati, rivisti alla luce delle esigenze complessive degli Uffici interessati, danno luogo alle seguenti previsioni :

a) all'atto della consegna del CDR da parte delle Forze di PS, la Procura procederà, oltre che alla registrazione su SICP, ad apporre sul CDR la stampa della registrazione.

Il Tribunale prenderà in carico il CDR sul registro di comodo fino a quando non si determinerà il passaggio della fase procedimentale e gli atti saranno trasmessi dalla Procura, con la stampa della registrazione CDR su SICP, apposta sul frontespizio del fascicolo.


Poiché, ancora prima del passaggio di fase, il CDR è custodito presso il Tribunale, ed al fine di assicurare l'esatta corrispondenza tra i due uffici nella registrazione su SICP dei CDR:

- 1) i due funzionari dei rispettivi uffici, responsabili del servizio custodie onerose (ex mod.42), dovranno comunicare tra loro le rispettive pendenze al fine di gestire su cartaceo i numeri che sono stati iscritti sino al 04.09.2014; per le iscrizioni successive invece dovranno confrontare lo stato delle custodie ancora in corso;
- 2) L'ufficio CDR, ricevuto dalla Procura il reperto con la stampa della registrazione SICP, provvederà a scannerizzare la stampa stessa. A tale scopo gli uffici di Procura, all'atto della trasmissione del reperto, vi alleggeranno due copie della stampa del Sicp, al fine di consentire che una sia allegata materialmente al reperto, l'altra sia scannerizzata per l'inserimento in cartella informativa.

A proposito dei reperti in custodia onerosa, si è rilevata la necessità di distinguere tra situazione pre e post-introduzione del SICP e si è giunti alle seguenti conclusioni:

- a) con riferimento al periodo antecedente al SICP, la Procura fornirà al Tribunale l'elenco dei procedimenti, contenenti reperti in custodia onerosa, che sono fissati a udienza, ~~quindi passati~~ per competenza al Tribunale, dato che sul SICP essi non sono registrati;
- b) Il Sig. Zampini si impegna a comunicare, anche via e mail, alla Sig.ra Bonsanto i decreti di restituzione dei beni in custodia onerosa, all'atto del discarico dai registri del Tribunale.

Inoltre, l'ufficio CDR del Tribunale annualmente relazionerà al Procuratore della Repubblica in ordine alla consistenza della giacenza dei CDR ( quindi




non solo quelli onerosi) ricevuti nel corso dell'anno, a cui ha corrisposto il rilascio di una ricevuta ed in ordine alle modalità di custodia dei reperti, limitatamente a quelli che si trovino nella fase procedimentale di competenza dell'ufficio requirente.

Il presente protocollo, una volta sottoscritto, sarà utilizzato sino a diversa determinazione ministeriale ovvero fino all'emanazione del regolamento richiamato dal 3° comma dell'art. 82 disp. att. c.p.p.

Campobasso, 08.10.2015

Il Procuratore della Repubblica

Dr. Armando D'Alterio



Il/Presidente del Tribunale

Dr. Ottavio Abbate



**OGGETTO: attuazione del protocollo d'intesa per la gestione dei corpi di reato tra il Tribunale e la Procura della Repubblica di Campobasso.**

In adempimento del protocollo di cui in oggetto, siglato in data 8/10/2015, si dispone che, con decorrenza dalla comunicazione della presente, gli adempimenti ulteriori, connessi alla gestione dei corpi di reato, saranno i seguenti:

a) finché il procedimento si troverà pendente nella fase delle indagini preliminari antecedente alla richiesta di rinvio a giudizio, la segreteria del magistrato procedente informerà tempestivamente l'Ufficio Corpi di reato del Tribunale su ogni disposizione adottata dal magistrato circa la sorte del bene;

b) all'atto della consegna presso la Procura del CDR da parte delle Forze di Polizia, la Segreteria procedente, dopo aver effettuato la prescritta registrazione su SICP, effettuerà due stampe di detta registrazione, apponendone una copia sul reperto e consegnando la copia residuale all'ufficiale di PG affinché, unitamente al reperto, ne effettui consegna all'Ufficio corpi di reato del Tribunale;

c) i funzionari dei rispettivi uffici, responsabili del servizio custodie onerose (ex Mod. 42) comunicheranno reciprocamente le rispettive pendenze al fine di consentire la gestione sul cartaceo dei corpi di reato iscritti sino al 4/9/2014;

d) con riferimento al periodo antecedente all'adozione del SICP la Procura fornirà al Tribunale l'elenco dei procedimenti, contenenti reperti in custodia onerosa, che sono fissati a udienza, quindi passati per competenza al Tribunale, atteso che sul SICP essi non sono registrati;

Si raccomanda puntuale adempimento.



**Il Procuratore della Repubblica**

*Armando D'Alterio*